



ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 9



Via Bellini, 106 - 36100 Vicenza Tel. 0444/562487 - C.F. 95029740248
Sito: www.icvicenza9.gov.it E-mail: viic86200a@istruzione.it PEC: viic86200a@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI INTERNI ED ESTERNI

IL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 9 VICENZA

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 dell'8.3.99 "autonomia delle Istituzioni Scolastiche" – curricula e ampliamento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33 comma 2 del D.I. n. 44/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16.04.94;

VISTI il D.L. n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A.);

EMANA

Ai sensi dell'art. 40 del D.I. n. 44 del 1/02/2001 il seguente regolamento in materia di

CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI INTERNI ED ESTERNI

ART. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF e previste nel programma annuale.

In particolare per:

- a) garantire l'arricchimento dell'offerta formativa
- b) realizzare progetti didattici anche finanziati con fondi europei;
- c) realizzare specifici progetti di ricerca e di sperimentazione anche finanziati con fondi europei;
- d) garantire la formazione del personale.
- e) garantire lo svolgimento di attività di tipo artistico o artigianale;

ART. 2 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI

1. Per il reperimento di esperti interni ed esterni si procede ad un avviso di selezione e successiva procedura comparativa dei candidati.

2. Sono oggetto di collaborazione occasionale (come da Circolare n. 2/2008) gli incarichi che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzati da un **rapporto "intuitu personae"**, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la traduzione di

pubblicazioni e simili, la singola docenza, e gli interventi che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.

Per le collaborazioni occasionali non sono previste procedure comparative di selezione e obblighi di pubblicità.

Art. 3 - REQUISITI SOGGETTIVI:

I contratti per le attività di cui all'Art. 2 possono essere stipulati con esperti che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o al progetto didattico inserito nel POF e nei casi di:

- inesistenza di specifiche competenze professionali nell'ambito dell'Istituto Comprensivo
- impossibilità interna determinata da indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro
- opportunità di ricorso a specifica professionalità

ART. 4 PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE INTERNA

1. Il Dirigente scolastico, sulla base del P.T.O.F. e di quanto deliberato nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti e verifica la disponibilità del personale interno, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a collaborare ai Progetti del POF.
2. La selezione delle risorse **interne** avviene con Avviso pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica per 7 giorni consecutivi, festivi inclusi, esplicitando:
 - a. oggetto della prestazione;
 - b. tempi di attuazione;
 - c. durata del contratto;
 - d. criteri di selezione
 - e. compenso max proposto;
 - f. modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande;
 - g. tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.

Trascorsi cinque giorni dalla data di scadenza dell'Avviso, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano state escluse per mancanza dei requisiti, il Dirigente scolastico dà seguito alla pubblicazione dell'Avviso di cui al successivo art.5.

ART. 5 PUBBLICAZIONE DEI BANDI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.I. n. 44 dell'1.2.2001, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale interno.
2. Esaurita la procedura prevista al precedente art. 4, ove ne ricorrano le condizioni, il Dirigente Scolastico procede all'individuazione di esperti esterni, mediante pubblicazione di apposito bando per 10 giorni consecutivi, festivi inclusi, sul sito web dell'Istituto.
3. Il bando deve contemplare:
 - a. oggetto della prestazione;
 - b. tempi di attuazione;
 - c. durata del contratto;
 - d. criteri di selezione
 - e. compenso max proposto;
 - f. modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande.
 - g. tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.

ART. 6. MODALITÀ DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AGLI AVVISI DI SELEZIONE INTERNA E AI BANDI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

1. La domanda di partecipazione all'avviso di selezione e/o Bando dovrà riportare :
 - a. Dati anagrafici

- b. Titoli culturali
 - c. Esperienze professionali
 - d. Pubblicazioni
 - e. Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi
 - f. Titolarità e partita IVA (solo per candidati esterni)
 - g. Autorizzazione allo svolgimento dell'attività (solo per i candidati provenienti da pubbliche amministrazioni)
 - h. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (solo per candidati esterni)
 - i. Proposta compenso richiesto
2. Alla domanda vanno allegati:
- a. curriculum vitae in formato europeo;
 - b. certificato penale (solo per i candidati esterni);
 - c. documentazione riferita al precedente comma 1 lettere b,c,d,g. La documentazione di cui alle lettere b,c,d, può essere prodotta anche mediante autocertificazioni redatte in maniera tale da permettere all'Amministrazione scolastica di operare i dovuti controlli di veridicità.

ART.7 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA SELEZIONE INTERNA E PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI NEI PROGETTI PON-FSE

A. **ESPERTI** INTERNI O ESTERNI per progetti PON-FSE

CRITERI DI SELEZIONE

A. ESPERTI INTERNI O ESTERNI

	Titoli di studio	Punti
1	Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto Fino a 89...4 punti Da 90 a 99...5 punti Da 100 a 104...6 punti Da 105 a 110 7 punti Lode ...9 punti	Max punti 9
2	Seconda laurea Fino a 89.....1 punto Da 90 a 104....2 punti Da 105 in poi...3 punti	Max punti 4
3	Diploma Magistrale con valore abilitante conseguito entro il 2001	Punti 4
4	Master di II livello afferente la tipologia richiesta	Max Punti 3
5	Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo	Max Punti 3
6	Corso annuale di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si candida	Max Punti 2
	Titoli culturali specifici	
7	Docenza in corsi di Formazione attinenti alla figura richiesta (2 punti per ciascun corso)	Max punti 8
8	Partecipazione a corsi, di almeno 12 ore, di Formazione attinenti alla figura richiesta in qualità di discente (2 per ciascun corso)	Max punti 6
9	Certificazioni linguistiche/attestati attinenti la figura richiesta (2 punti per ciascuno)	Max punti 6
10	Certificazioni informatiche (2 punti per certificazione)	Max punti 6

	Titoli di servizio o lavoro	
11	Esperienza lavorativa in progetti/corsi afferenti alla tipologia del progetto (2 punto)	Max punti 10
	Criteri specifici per esperti di lingue straniere non madrelingua	
12	Laurea in lingue straniere con tesi di laurea nella lingua oggetto del modulo Fino a 89...4 punti Da 90 a 99...5 punti Da 100 a 104...6 punti Da 105 a 110 e lode ...7 punti	Max punti 7
13	Abilitazione all'insegnamento nella lingua oggetto del modulo	Punti 6
14	Conoscenza documentata della metodologia, del piano didattico, del testing proprio dell'Ente certificatore ...	Punti 6

- i criteri n.2 e n. 5 non sono sommabili;
- i criteri n.1 e n.3 non sono sommabili.

B. TUTOR per progetti PON-FSE

n.	Titoli di studio	Punti
1	Laurea specialistica o vecchio ordinamento Fino a 89...4 punti Da 90 a 99...5 punti Da 100 a 104...6 punti Da 105 a 110 7 punti lode ...9 punti	Max punti 9
2	Abilitazione all'insegnamento	Punti 4
3	Laurea triennale Fino a 89...1 punti Da 90 a 99...2 punti Da 100 a 104...3 punti Da 105 a 110 e lode ...4 punti	Max punti 4
4	Seconda laurea Fino a 89.....1 punto Da 90 a 104....2 punti Da 105 in poi...3 punti	Max punti 4
5	Diploma Magistrale con valore abilitante conseguito entro il 2001	Punti 4
6	Master di II livello afferente la tipologia richiesta	Max Punti 3
7	Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo	Max Punti 3
8	Corso annuale di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si candida	Max Punti 2
	Titoli culturali specifici	
9	Docenza in corsi di Formazione attinenti alla figura richiesta (2 punti per ciascun corso)	Max punti 8
10	Partecipazione a corsi, di almeno 12 ore, di Formazione attinenti alla figura richiesta in qualità di discente (2 per ciascun corso)	Max punti 6
11	Certificazioni linguistiche/attestati (2 punti per ciascuno)	Max punti 6
12	Certificazioni informatiche (2 punti per certificazione)	Max punti 6
	Titoli di servizio o lavoro	
13	Esperienza lavorativa in progetti/corsi afferenti alla tipologia del progetto (2 punto)	Max punti 10

- i criteri n.2 e n. 5 non sono sommabili;
- i criteri n.1 e n.3 non sono sommabili.

C. VALUTATORE per progetti FSE

	Titoli di studio	Punti
1	Laurea specialistica o vecchio ordinamento Fino a 89...4 punti Da 90 a 99...5 punti Da 100 a 104...6 punti Da 105 a 110 ...7 punti Lode 9 punti	Max punti 9
2	Seconda laurea Fino a 89.....1 punto Da 90 a 104....2 punti Da 105 in poi...3 punti	Max punti 4
3	Diploma Magistrale con valore abilitante conseguito entro il 2001	Punti 4
4	Master di II livello afferente la tipologia richiesta	Max Punti 3
5	Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo	Max Punti 3
6	Corso annuale di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si candida	Max Punti 2
	Titoli culturali specifici	
7	Docenza in corsi di Formazione attinenti alla valutazione (2 punti per ciascun corso)	Max punti 8
8	Partecipazione a corsi, di almeno 12 ore, di Formazione attinenti alla figura richiesta in qualità di discente (2 per ciascun corso)	Max punti 6
9	Certificazioni linguistiche/attestati (2 punti per ciascuno)	Max punti 6
10	Certificazioni informatiche (2 punti per certificazione)	Max punti 6
	Titoli di servizio o lavoro	
11	Esperienza lavorativa in progetti/corsi afferenti alla tematica della valutazione (RAV).	Max punti 20

- i criteri n.2 e n. 5 non sono sommabili;
- i criteri n.1 e n.3 non sono sommabili.

CRITERI DI PRECEDENZA

Il Collegio, dopo discussione, integra indicando i criteri di precedenza: a parità di punteggio prevale il docente di ruolo e in second'ordine prevale anzianità di servizio.

D. PERSONALE ATA

Il personale interno all'Istituzione Scolastica costituito da Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici, interessato a incarichi orari per il progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020, dovrà presentare regolare **istanza in carta semplice**.

ART. 8 INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI INTERNI ED ESTERNI

1. I contraenti cui conferire il contratto sono selezionati dal Dirigente scolastico che può avvalersi di una Commissione appositamente costituita che procede alla comparazione delle candidature.
2. La Commissione è formata dal Dirigente scolastico, dallo Staff di Direzione, dal DSGA e dal docente responsabile di Progetto.
3. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva delle domande presentante e onde valutarne l'idoneità, singolarmente o in collaborazione con i docenti responsabili del progetto.

4. L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico.
5. Il Dirigente scolastico pubblica sul sito dell'Istituto l'esito della procedura comparativa .
6. In caso di assenza di ricorsi, l'Avviso si intende definitivo. Diversamente, i ricorsi sono esaminati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi dalla scadenza per la presentazione del ricorso. Entro i 10 gg. successivi lavorativi alla data di scadenza per la presentazione dei ricorsi, il Dirigente affida l'incarico definitivo e lo pubblica. Ne viene dato contestualmente avviso al vincitore.

ART. 9 TEMPI E MODALITÀ PER I RICORSI

1. I concorrenti (Avviso di selezione interna e Bando per gli esterni) hanno facoltà di produrre ricorso avverso le determinazioni dell'Amministrazione scolastica entro i 5 gg. lavorativi consecutivi la pubblicazione della graduatoria emanata dall'Istituto.
2. Il soggetto ricorrente deve produrre apposita, motivata e circostanziata istanza al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo: il ricorso va esclusivamente prodotto , brevi manu, o trasmesso allo stesso a mezzo posta certificata , o inviato per A/R. In quest'ultimo caso fa fede la data di acquisizione da parte dell'Istituto.

ART. 10 ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AGLI AVVISI DI SELEZIONE INTERNA E/O BANDI

1. Sono escluse dalla partecipazione agli Avvisi/Bandi le domande:
 - a. pervenute oltre i termini stabiliti;
 - b. non compilate come richiesto;
 - c. incomplete;
 - d. non corredate da documentazione allegata come disciplinato nel presente Regolamento;
 - e. il personale interno è escluso dall'Avviso per esperti esterni avendo accesso prioritario all'Avviso di Selezione interna.

Art. 11 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Ove possibile i compensi saranno definiti secondo le seguenti modalità:

- tabella CCNL per personale in servizio o di altro istituto scolastico;
- comparazione delle offerte inviate dagli esperti contattati;
- secondo determinazioni di enti erogatori di finanziamento per progetti scolastici in analogia con tabella CCNL o precisi riferimenti normativi e/o contrattuali
- specifici accordi di rete;
- forfetariamente ove più conveniente all' amministrazione.

L'erogazione del compenso prevede rendicontazione sull'assolvimento dell'incarico e, laddove previsto, documentazione fiscale e imposta di bollo.

I compensi per le prestazioni d'opera (personale interno ed esperti esterni) disciplinate nel presente Regolamento sono così definiti:

PON-FSE - INDICAZIONI GPU - AUTORITA' DI GESTIONE	
Esperto nei progetti PON-FSE	Fino ad un massimo di € 70,00 orari lordo Stato
Tutor nei progetti PON-FSE	Fino ad un massimo di € 30,00 orari lordo Stato

DECRETO INTERMINISTERIALE 326 DEL 12/10/1995	
Tipologia	Importo
Direzione, organizzazione	Fino ad un massimo di € 41,32 giornaliera
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, monitoraggio	Fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari.
Docenza	Fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro	Fino ad un massimo di € 41,32 orari

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 101 /97	
Tipologia	Importo
Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennale).	fino ad un massimo di € 85,22
Docenti, codocenti, direttori di corso e condirettori di progetto; Ricercatori universitari 1° livello, ricercatori junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti di settore junior (triennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza.	Fino ad un massimo di € 56,81
Codocenti o condirettori di corsi e di progetti; Tutor.	Fino ad un massimo di € 46,48 Fino ad un massimo di € 30,99

1. Nel caso di compenso eccedente l'importo tabellare, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del Progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.
2. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfettario delle spese di viaggi.
3. Può essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione.
4. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
5. Il compenso è comprensivo di tutte le spese e di tutti gli oneri previsti per l'espletamento dell'incarico.
6. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo e corredata della relazione esplicativa, a firma del collaboratore, della prestazione effettuata e a seguito dell'accertamento, da parte del Dirigente Scolastico, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
7. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
8. Ai collaboratori/esperti interni ed esterni non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 12 STIPULA DEL CONTRATTO

1. I contratti saranno stipulati solo successivamente all'accertamento delle risorse finanziarie necessarie
2. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.
3. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.
4. Il contratto, ai sensi della deliberazione in sede di controllo della Corte dei Conti del 15/02/2005 n. 6, ha il seguente contenuto minimo:
 - a. parti contraenti;
 - b. oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
 - c. durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
 - d. entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
 - e. luogo e modalità di espletamento dell'attività;
 - f. impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito (report finale);
 - g. acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell' Istituto dei risultati dell'incarico;
 - h. spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
 - i. la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
 - j. la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
 - k. la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
 - l. informativa per il trattamento dei dati personali .
5. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile.
6. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e non sono rinnovabili, salvo delibera del Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 33 c. 1 lett. c del D.I. 01.02.2001. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
7. È istituito presso la segreteria della scuola un registro dei contratti nel quale sono indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico
8. La documentazione relativa al contratto di prestazione d'opera è tenuta dal DSGA; il contratto completo è pubblicato all'Albo online dell'istituto.

ART. 13 TEMPI E MODALITÀ DEI PAGAMENTI DEI CONTRAENTI

I compensi sono corrisposti agli esperti aggiudicatari, interni ed esterni, dei contratti entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento.

ART. 14 RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione scolastica si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.

Si potrà dar luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Le parti potranno ricorrere al recesso unilaterale e a penali in caso di prestazione difforme da quanto previsto nel contratto.

Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, e nel caso che dalla verifica delle autodichiarazioni/autocertificazioni queste risultassero mendaci, l'Amministrazione scolastica procede, con preavviso di sette giorni, alla risoluzione unilaterale del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.

Nel caso di inadempienze riferite a comportamenti offensivi e irrispettosi degli alunni, l'Amministrazione scolastica procede alla rescissione immediata del contratto con preavviso scritto

e motivato di 24 ore.

Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve motivazioni di salute debitamente documentate.

Nel caso in cui i risultati non siano conformi a quanto previsto dall'incarico o siano del tutto insoddisfacenti, il DS può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione.

ART.15 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 165 del 30/3/2001.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n° 165/2001.

ART. 16 INTERVENTI DI ESPERTI SENZA ONERI PER LA SCUOLA

1. Il Dirigente scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite Convenzioni con Enti e Associazioni finalizzate alla collaborazione di loro esperti per la realizzazione di attività deliberate dal Collegio Docenti e previste nel POF. La collaborazione con tali esperti non determina oneri per l'amministrazione scolastica.
2. Il Dirigente scolastico è delegato anche a stipulare Convenzioni con le Università e/o Scuole secondarie finalizzate all'accoglimento di studenti tirocinanti.

ART. 17 PROPRIETA' DELLE RISULTANZE

Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione scolastica, restando assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso o divulgazione, anche parziale, dei prodotti realizzati senza autorizzazione preventiva.

ART. 18 NORMA DI RINVIO

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

ART. 19 NORMA DI ESCLUSIONE

Il presente Regolamento non disciplina le modalità di individuazione del personale e dei relativi compensi, finanziati con le risorse del Fondo dell'Istituzione scolastica e/o con altre risorse il cui utilizzo sia disciplinato da apposite norme contrattuali e legislative.

ART. 20 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla delibera di approvazione

ART. 21 NORME FINALI

Il presente Regolamento, è approvato dal Consiglio d'Istituto in data 23.04.2018 e resterà in vigore fino a nuova deliberazione dell'Organo collegiale competente ed è pubblicato in via permanente sul sito dell'Istituto Comprensivo 9.

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 23 Aprile 2018 con Delibera n. 122.